



**Newsletter n. 24/2026 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. Corte giust. UE, sez. III, 13 maggio 2026, C-286/25 – *BRANDL Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft/Agrárminisztérium*, diritti di usufrutto su terreni agricoli in Ungheria: il diritto dell'Unione osta a una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato dei terreni al momento della cancellazione di tali diritti dal registro fondiario.

### **Corte costituzionale**

2. Corte cost., 14 maggio 2026, n. 78, il trattenimento dello straniero per pretestuosità della domanda di asilo non è una sanzione, cui occorra estendere la disciplina penalistica del "diritto al silenzio";
3. Corte cost., 14 maggio 2026, n. 77, processo penale telematico: non viola la Costituzione la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata a un indirizzo pec errato.

### **Corte di cassazione**

4. **Cass. civ., sez. un., 30 aprile 2026, n. 12157, sui limiti entro i quali le decisioni rese dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza sono censurabili col ricorso per cassazione;**
5. **Cass. civ., sez. un., 30 aprile 2026, n. 12155, sulle condizioni cui è possibile accedere alla riduzione delle sanzioni civili in caso di oggettive incertezze quanto al pagamento di premi e contributi.**

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

6. **Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2026, n. 4896, contratti pubblici e poteri rappresentativi del procuratore e soccorso istruttorio in caso di difetto di rappresentanza;**
7. **Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4099, sul risarcimento del danno in sede di ottemperanza per perdita di *chance* in caso di ricorso illegittimo all'affidamento diretto;**
8. **Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4000, vincolo boschivo sopravvenuto e rinnovo dell'autorizzazione unica per una discarica;**
9. **Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 2026, n. 3714, è legittimato ad accedere agli atti di modifica di una concessione anche l'operatore economico concorrente che operi nel medesimo mercato di riferimento;**
10. **Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2026, n. 3669, sul controllo del Prefetto sulle fondazioni e sulla non applicabilità del termine quinquennale al potere di annullamento;**
11. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, 8 giugno 2026, n. 10469, appalti pubblici: non sono escludenti le clausole del bando se alla gara partecipano più operatori economici;**
12. **T.a.r. per la Campania, sez. II, 29 maggio 2026, n. 3387, sull'eccesso di potere da violazione del dovere di buona fede;**

13. T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 2 maggio 2026, n. 349, in tema di istanza di stralcio delle firme eccedenti il numero massimo, nel rito elettorale.

## Normativa e altre novità di interesse

14. Legge costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (in G.U. serie generale n. 130 dell'8 giugno 2026);

15. Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (in G.U. serie generale n. 125 del 1° giugno 2026);

16. Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* - Decreto 16 aprile 2026, n. 95, regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, di individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio (in G.U. serie generale n. 124 del 30 maggio 2026).

(1)

## Corte di giustizia dell'Unione europea

**Diritti di usufrutto su terreni agricoli in Ungheria: il diritto dell'Unione osta a una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato dei terreni al momento della cancellazione di tali diritti dal registro fondiario.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 13 maggio 2026, C-286/25 – BRANDL *Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft / Agrárminisztérium***

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede il risarcimento del danno subito

dal titolare di diritti di usufrutto su beni immobili, a seguito di una soppressione *ex lege* di tali diritti incompatibile con l'articolo 63 TFUE e con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato che i beni in parola avevano nel momento in cui detti diritti sono stati cancellati dal registro fondiario.

(2)

## Corte costituzionale

**Il trattenimento dello straniero per pretestuosità della domanda di asilo non è una sanzione, cui occorra estendere la disciplina penalistica del “diritto al silenzio”.**

**Corte costituzionale, 14 maggio 2026, n. 78 – Pres. Amoroso, Est. Petitti**

Non sono incostituzionali gli artt. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, atteso che il trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo è una misura cautelare, non una sanzione, e che quindi è improprio riferire ad esso il diritto al silenzio.

(3)

**Processo penale telematico: non viola la Costituzione la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata a un indirizzo pec errato.**

**Corte costituzionale, 14 maggio 2026, n. 77 – Pres. Amoroso, Est. Viganò**

Non è incostituzionale l'art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; infatti, non è irragionevole, né contrasta con il diritto di difesa, la sanzione processuale dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario competente per l'impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

## **Corte di cassazione**

**(4)**

**Sui limiti entro i quali le decisioni rese dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza sono censurabili col ricorso per cassazione.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 aprile 2026, n. 12157 – Pres. D'Ascola, Est. Paggetta**

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nella sola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo, viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione; sono pertanto inammissibili le censure concernenti il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato

esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione.

Le sezioni unite hanno rigettato il ricorso confermando la sentenza Cons. Stato, sez. VII, 4 gennaio 2024, n. 149.

### (5)

**Sulle condizioni cui è possibile accedere alla riduzione delle sanzioni civili in caso di oggettive incertezze quanto al pagamento di premi e contributi.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, 30 aprile 2026, n. 12155 – Pres. D’Ascola, Est. Di Paolantonio**

Ai sensi dell’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56:

- nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, è possibile accedere alla riduzione della sanzione a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi;
- la riduzione delle sanzioni di cui al comma 8, non stabilita in misura fissa, va graduata in relazione ad una pluralità di fattori che devono essere apprezzati dall’ente, nell’esercizio del suo potere discrezionale, e che comprendono: il comportamento pregresso dell’azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi; la correttezza dei versamenti contributivi; la situazione patrimoniale complessiva; le cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi; i riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell’attività produttiva;

l'importo delle somme da recuperare; l'incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(6)**

**Contratti pubblici e poteri rappresentativi del procuratore e soccorso istruttorio in caso di difetto di rappresentanza.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 18 giugno 2026, n. 4896 – Pres. Caringella, Est. Quadri**

Nell'ipotesi in cui l'offerta sia stata sottoscritta da soggetto privo o eccedente i poteri rappresentativi, la stazione appaltante non può disporre l'esclusione automatica, dovendo attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 per consentire la produzione della ratifica ex art. 1399 c.c., poiché l'atto del *falsus procurator* non è nullo ma soltanto inefficace nei confronti della società, che può sanarlo con effetti retroattivi, nel rispetto dei principi di tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e risultato.

**(7)**

**Sul risarcimento del danno in sede di ottemperanza per perdita di *chance* in caso di ricorso illegittimo all'affidamento diretto.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2026, n. 4099 – Pres. Caringella, Est. Perotti**

In sede di ottemperanza, il danno da mancata aggiudicazione, conseguente ad un affidamento diretto illegittimo, deve essere calcolato nell'osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione, nella statuizione di condanna ai criteri ex art. 34, comma 4 c.p.a., e pertanto avendo riguardo per un verso all'intero corrispettivo corrisposto dall'amministrazione

nell'ambito del rapporto negoziale invalido, non essendo consentita la detrazione di singole voci di costo ove non adeguatamente dimostrate nei loro presupposti fattuali e contabili e per altro verso all'entità della perdita di *chance*. Il danno da perdita di *chance*, derivante dalla mancata indizione di una gara pubblica, deve essere determinato applicando all'utile conseguibile una riduzione proporzionale alla probabilità di aggiudicazione, la quale va desunta da elementi oggettivi quali le caratteristiche del mercato e l'andamento di procedure analoghe. La persistente inottemperanza dell'amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato legittima la nomina di un commissario ad *acta*, dotato di poteri istruttori e sostitutivi funzionali a dare integrale esecuzione alla decisione, anche mediante acquisizione diretta degli elementi necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio definito dal giudicato.

(8)

**Vincolo boschivo sopravvenuto e rinnovo dell'autorizzazione unica per una discarica.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 19 maggio 2026, n. 4000 – Pres. Carbone, Est. Carrano**

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica per una discarica di rifiuti, rileva la conformità urbanistica, edilizia e paesaggistica dell'impianto al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo, e non già al momento del rilascio dell'originaria autorizzazione, sicché, ove sia sopravvenuto un vincolo boschivo successivamente alla realizzazione delle opere, non è consentito procedere mediante la forma semplificata *ex art. 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dovendosi invece fare applicazione della procedura ordinaria di cui all'art. 208 del medesimo decreto.

(9)

**È legittimato ad accedere agli atti di modifica di una concessione anche l'operatore economico concorrente che operi nel medesimo mercato di riferimento.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 12 maggio 2026, n. 3714 – Pres. Simonetti, Est. Vitale**

È legittimato all'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 7 agosto 1990, n. 241, l'operatore economico concorrente, ancorché non partecipante alla procedura di affidamento, che operi nel medesimo mercato di riferimento a carattere oligopolistico e deduca un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti con cui la stazione appaltante ha modificato, ai fini di riequilibrio economico finanziario, una concessione con lo scopo di verificarne la legittimità e la compatibilità con la disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato.

**(10)**

**Sul controllo del Prefetto sulle fondazioni e sulla non applicabilità del termine quinquennale al potere di annullamento.**

**Consiglio di Stato, sezione III, 11 maggio 2026, n. 3669 – Pres. Pescatore, Est. Fedullo**

Il potere di controllo esercitato dal prefetto ai sensi dell'art. 25 c.c. ha natura pubblicistica e si configura quale funzione di vigilanza volta ad assicurare, per tutta la durata dell'ente, il costante perseguimento dello scopo statutario e la conformità dell'attività della fondazione al disegno voluto dal fondatore, costituendo esso la prosecuzione dinamica del giudizio effettuato in sede di riconoscimento della personalità giuridica. Il potere prefettizio di annullamento delle deliberazioni delle fondazioni, previsto dall'art. 25 c.c., non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui agli artt. 1442 e 2377 c.c., atteso che esso non integra una posizione soggettiva riconducibile all'autonomia privata, ma esprime una potestà amministrativa funzionale alla tutela di interessi pubblici, e come tale sottratta alla disciplina della prescrizione propria dei diritti, con conseguente possibilità di esercizio anche a distanza di tempo dall'adozione dell'atto, ferma restando la necessità di una valutazione di

ragionevolezza in concreto È illegittima la previsione statutaria di una fondazione che subordini le modifiche dello statuto al parere vincolante di un soggetto esterno, configurando un potere di veto incompatibile con l'autonomia giuridica e gestionale dell'ente e con il regime di responsabilità degli amministratori, nonché con il sistema legale delle fondazioni, nel cui ambito il controllo esterno è riservato in via esclusiva all'autorità prefettizia ai sensi dell'art. 25 c.c.

**(11)**

**Appalti pubblici: non sono escludenti le clausole del bando se alla gara partecipano più operatori economici**

**T.a.r. per il Lazio, sezione IV-bis, 8 giugno 2026, n. 10469 – Pres. Biancofiore, Est. Arcuri**

La presentazione delle offerte di altri operatori esclude che si possa affermare che le clausole asseritamente escludenti precludano con assoluta e oggettiva certezza la presentazione di un'offerta economica e che, pertanto, possano considerarsi immediatamente escludenti.

**(12)**

**Sull'eccesso di potere da violazione del dovere di buona fede.**

**T.a.r. per la Campania, sezione II, 29 maggio 2026, n. 3387 – Pres. Pappalardo, Est. Cavallo**

Sussiste eccesso di potere amministrativo tutte le volte che, dalla motivazione del provvedimento, in relazione alle risultanze fattuali emergenti dall'istruttoria processuale e dalla disamina in concreto delle medesime, emerge la violazione del dovere di correttezza e buona fede dell'amministrazione a discapito della parte privata, che abbia riposto nell'agire amministrativo un affidamento incolpevole e abbia confidato, pertanto, nella conclusione del procedimento nel senso da essa auspicato sulla base delle richieste effettuate e dei documenti a corredo delle

medesime. La lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o legittimamente negato, ovvero la correttezza del comportamento della pubblica amministrazione, non incide su un interesse legittimo bensì sul diritto soggettivo all'autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o comportamenti scorretti altrui. La protezione di tale posizione giuridica si realizza, sul piano positivo, mediante l'imposizione di doveri di comportamento reciproci, ispirati a buona fede tra i soggetti, privato e pubblico, di una relazione, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo.

(13)

**In tema di istanza di stralcio delle firme eccedenti il numero massimo, nel rito elettorale.**

**T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 2 maggio 2026, n. 349 – Pres. Criscenti, Est. Nicastro**

Il limite massimo di sottoscrizioni è, per sua natura, cogente e invalicabile. Non sussiste alcun potere di riduzione d'ufficio delle sottoscrizioni in eccesso, atteso che il procedimento elettorale deve avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. Alla ricevuta di una lista di candidati, rilasciata dal segretario comunale, la legge assegna la funzione di documentare le operazioni ed i tempi di deposito delle liste dei candidati, per cui essa fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza del pubblico ufficiale. Non ha idoneità a scalfire il contenuto di certezza, posseduto dalla ricevuta rilasciata dal segretario, una contraria e unilaterale dichiarazione, in ordine alla presenza di un ulteriore allegato in alcun modo indicato dal medesimo segretario comunale. La previsione dell'apposizione della sottoscrizione su un foglio recante il contrassegno di lista esprime la volontà dell'elettore di appoggiare la candidatura.

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(14)**

**Legge costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (in G.U., serie generale, n. 130 dell'8 giugno 2026);**

**(15)**

**Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (in G.U., serie generale, n. 125 del 1° giugno 2026);**

**(16)**

**Decreto del Ministero delle imprese e del made in *Italy*, 16 aprile 2026, n. 95, regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, di individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio (in G.U., serie generale, n. 124 del 30 maggio 2026).**

